



# COMUNE DI PRAY



Via Roma, 21 – 13867 Pray

C.F. 00351920020 – tel. 015.76.70.35 - fax 015.76.72.83

[pol.pray@ptb.provincia.biella.it](mailto:pol.pray@ptb.provincia.biella.it)

[pray@pec.ptbiellese.it](mailto:pray@pec.ptbiellese.it)

Ordinanza n° 1449.

## IL SINDACO

- Vista la comunicazione del 26/02/2019 Prot. n. 749 del Direttore del Servizio Veterinario dell'ASL BI;
- Considerato che nell'allevamento identificato con codice aziendale IT020BI009, di proprietà del Sig. BOSCAROLO FEDERICO (nato a BORGOSIESA (VC) il 23/01/1973 e residente in Via B. Sella n. 293 di Pray – Cod. Fiscale BSCFRC73A23B041W), sito in Frazione Spolina del Comune di Cossato (BI), le analisi effettuate dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Torino hanno rilevato che
  - in data 21/04/2017 i capi ovini identificati con marchio auricolare n. IT096000037570, IT096000038832, IT096000038833 e IT096000038834 sono portatori del genotipo ARQ/ARQ;
  - in data 01/08/2018, il capo ovino IT096000038852 è portatore del genotipo ARQ/ARQ;
  - in data 27/11/2018 i capi ovini IT096000043600 e IT096000043600 sono portatori rispettivamente del genotipo ARQ/ARH e ARQ/ARQ
  - in data 15/01/2019 i capi ovini IT096000045683 e IT096000045685 sono portatori del genotipo ARQ/ARQ;
- visto il Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. 8/2/19554 n. 320;
- vista la L. 23/12/1978 n. 833;
- vista la L.R. 26/10/1982 n. 30;
- vista la L. 2/06/1988 n. 218;
- vista la Decisione 2002/1003/CE che fissa i requisiti minimi per uno studio dei genotipi della proteina prionica delle razze ovine;
- visto il Decreto 17/1/2004 Min. Salute: Piano Nazionale di selezione genetica per la resistenza alle encefalopatie spongiformi negli ovini;
- visto il Piano Regionale per la selezione genetica degli ovini per la resistenza alla SCRAPIE e la salvaguardia delle razze ovine autoctone (D.D. n. 428 del 20/07/2016)

## ORDINA

al Sig. BOSCAROLO FEDERICO, come in premessa generalizzato, nella qualità di proprietario/detentore dell'allevamento ovino avente codice aziendale IT 020BI009, di provvedere a quanto di seguito indicato:

1. i 9 capi della specie ovina identificati con marchio auricolare n. IT096000037570, n. IT096000038832, n.IT096000038833, n. IT096000038834, n.IT096000038852, n.IT096000043600, n.IT096000043600, n. IT096000045683 e n.IT096000045685 devono

essere immediatamente esclusi dall'attività di riproduzione e castrati o macellati entro 30 giorni dalla notificazione del presente atto;

2. i suddetti capi ovini, qualora siano castrati, devono risultare in apposita dichiarazione medico veterinaria che occorre presentare entro 7 gg. al Servizio Veterinario ASL BI, se invece destinato alla macellazione deve uscire dall'allevamento esclusivamente per essere inviato all'impianto, scortato dal Mod 4, anch'esso da consegnare in copia al Servizio Veterinario dell'ASL BI Biella;
3. annotare, sul registro di carico e scarico, il genotipo degli ovini in questione, al fine di garantirne la tracciabilità;
4. registrare in BDN, in proprio o tramite il proprio Delegato per l'Anagrafe, la movimentazione di uscita verso il macello entro non oltre 7 giorni dall'evento.

#### **AVVERTE**

che l'inottemperanza al presente atto costituisce reato ai sensi dell'art. 650 c.p.

#### **AVVERTE**

che avverso la presente ordinanza è proponibile ricorso al TAR entro 60 giorni dall'avvenuta notificazione.

Dalla Casa Comunale, addì 04/03/2019



Il SINDACO

*Esquella*

*[Handwritten signature]*